

Nel corso del 2010, come comunicato in bolletta, è stato infatti applicato un incremento alle tariffe di 0,005 euro per metro cubo di acqua consumata

I nuovi progetti per il fondo di solidarietà internazionale Aato

Non solo Africa, con Tanzania, Kenya, Etiopia. Ma anche India e Brasile, la Bolivia, il Guatemala, lo stato del Myanmar. Sono questi i territori in cui si concentrano le proposte delle Associazioni che hanno risposto al Bando di Solidarietà Internazionale di AATO Veronese, aperto in settembre e che si è chiuso il 4 novembre scorso: in più di 20 hanno inviato all'AATO scaligera la documentazione necessaria per aggiudicarsi i 118mila euro accantonati dalle due società di gestione Acque Veronesi e Gardesana Servizi nel corso del 2010. Entro fine anno gli esiti della valutazione: chi avrà il punteggio maggiore potrà usufruirne per realizzare, interamente o in parte, progetti finalizzati a favorire l'accesso all'acqua potabile e la riduzione dei rischi sanitari legati alla mancanza di opere idrosanitarie di soggetti vulnerabili, come bambini, fami-

glie e nuclei ad alto rischio di mortalità.

Il Fondo, che arriva a quota 118mila euro circa, è un terzo della somma originaria accantonata, di circa 354mila euro, dalle due società di gestione (in via del tutto eccezionale infatti due terzi sono stati destinati dai Sindaci veronesi a favore delle popolazioni della provincia di Verona che hanno subito i danni dell'alluvione del novembre 2010). Sono quindi più di 20 i progetti che ora passeranno al vaglio della commissione dell'Autorità d'Ambito. Si entra così nel vivo della valutazione: in una prima fase sarà stilata una graduatoria sulla base della qualità dell'organizzazione che presenta il progetto e del progetto stesso. Gli esiti di questa prima selezione saranno pubblicati sul sito dell'AATO Veronese www.atove-ronese.it e nell'albo pretorio di AATO. I progetti che passeranno



alla fase successiva saranno valutati in merito a criteri di sostenibilità, coinvolgimento della popola-

zione locale e risorse locali impegnate. L'esito finale, entro il 2011.

Ma come abbiamo contribuito, noi utenti del servizio idrico, alla raccolta del Fondo di Solidarietà? Rinunciando a un c a p p u c c i n o all'anno. Nel corso del 2010, come comunicato in bolletta, è stato infatti applicato un incremento alle tariffe di 0,005 euro per metro cubo di

acqua consumata, acqua fatturata dalle società di gestione Acque Veronesi e Gardesana Servizi. A

conti fatti, quindi, per una famiglia che consuma in media 150 metri cubi di acqua all'anno, l'ammontare di questo incremento tariffario corrisponde al costo di un cappuccino. Si ricorda comunque che è sempre possibile togliere l'adesione a questo contributo, contattando la propria società di gestione. Ci sono infatti anche i numeri verdi, creati per disdire l'adesione: gli utenti di Azienda Gardesana Servizi (zona Lago di Garda) che non intendessero partecipare alla raccolta dei due fondi possono comunicarlo chiamando il numero verde 800 90 55 59. il Numero Verde da contattare per gli utenti serviti da Acque Veronesi (tutto il resto del territorio veronese) è invece 800 73 53 00, operazione che si può effettuare anche tramite mail all'indirizzo fondisolidarieta@acqueveronesi.it, o, ancora, via fax allo 045.8088691.

Dalla parte dei consumatori

Sottrazione fraudolenta di beni al fisco: novità

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte* (previsto dall'art.11 del DLgs n.74/2000, con pene che vanno da sei mesi a quattro anni di reclusione) si configura anche nel caso in cui il contribuente sia riuscito a far annullare dal giudice le cartelle di pagamento emesse a suo carico.

Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza della Corte di Cassazione n. 36290 del 6 ottobre 2011, liberamente visibile all'interno del gruppo di Facebook "S.O.S. FISCO"), la quale chiarisce che la predetta fattispecie delittuosa "costituisce reato di pericolo e non più di dan-

no e l'esecuzione esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto, pertanto, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione".

Secondo la Cassazione, dunque, il giudice penale è tenuto ad analizzare attentamente il comportamento del contribuente, in quanto la fattispecie delittuosa della "sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte" presenta presupposti nettamente

diversi rispetto al passato. Viene evidenziato, infatti, che l'attuale tipologia di reato introdotta dal D.Lgs. n. 74 del 2000, è molto diversa rispetto alla precedente norma, oggi ormai abrogata, prevista dall'art. 97 del D.P.R. n. 602 del 1973.

La nuova fattispecie, infatti, da un lato non richiede che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede neanche (diversamente dalla precedente norma) la sussistenza di una procedura di riscossione in atto nei confronti del contribuente.

Alla luce di tali chiarimenti, per-

tanto, sarà onere del contribuente valutare con molta attenzione l'opportunità o meno di compiere eventuali operazioni sul suo patrimonio.

* art 11 del DLgs n.74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in

tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it